

**DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI D'IMPOSTA A DECORRERE DALL'ANNO 2021**

**(artt. 12 e 13 del D.P.R. 917/86; art. 23 del D.P.R. 600/73)**

La seguente dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi fino a nuova dichiarazione (D.L.70/2011 convertito nella L.106/2011).

Il sottoscritto	nato a
il	Residenza/Domicilio fiscale al 1° gennaio 2021 *
Via/Piazza	Codice fiscale
	(Prov.      )

\* se diversi, indicare il domicilio fiscale

Stato civile:     celibe/nubile     coniugato     separato     divorziato     vedovo     .....

Data iscrizione al Fondo pensione \_\_\_\_\_  
 (da compilare solo per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente all'01/01/2007)

**DICHIARA**  
 sotto la propria responsabilità che a decorrere dall'anno \_\_\_\_\_

**DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (art.12 TUIR)**

**Non ha diritto** alle detrazioni per carichi di famiglia previste dall'art. 12 D.P.R. 917/86 o non le richiede  
 (ad esempio perchè le medesime vengono già fruite per lo stesso periodo in relazione ad altri redditi percepiti che danno diritto alle suddette detrazioni - rapporto di lavoro dipendente, collaborazioni, ecc. - o intende richiederle in sede di dichiarazione dei redditi)

*oppure*

**Ha diritto** alle detrazioni per carichi di famiglia previste dall'art. 12 D.P.R. 917/86 per i familiari di seguito indicati  
 (a carico viene considerato chi non supera un reddito annuo di Euro 2.840,51; nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno, la detrazione non compete per l'intero anno):

Relazione di parentela	Cognome e Nome	Codice fiscale	Disab.	Mancanza coniuge (*)	Mesi a carico	Data di nascita	% detrazione spettante (**)	Affido (***)
Coniuge								
Primo figlio			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Figlio			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Figlio			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Figlio			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Figlio			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Figlio			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Altro fam.			<input type="checkbox"/>					
Altro fam.			<input type="checkbox"/>					

(\*) La casella deve essere barrata in caso di mancanza del coniuge, ovvero se l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. In questi casi, al primo figlio verrà applicata la detrazione del coniuge, se più conveniente (art. 12, c.1 TUIR).

(\*\*) La detrazione deve essere ripartita come segue:  
 - FIGLI: nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;  
 - ALTRI FAMILIARI: nella stessa misura tra coloro che ne hanno diritto.

(\*\*\*) Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare se si e' usufruito della detrazione del 100% per figli a carico

**Ha diritto**, in presenza di almeno 4 figli a carico, all' ulteriore detrazione di 1.200 euro annui.  
 Indicare la % di detrazione spettante:     100%     50%     Altro \_\_\_\_\_

(La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro coniuge, la detrazione compete per l'intero importo)

Reddito complessivo presunto per detrazioni euro \_\_\_\_\_  
 (se non indicato, verrà considerato il solo reddito di lavoro dipendente o assimilato)

**CHIEDE***(barrare le eventuali caselle di interesse)*

- Avvalendosi della facoltà prevista dal D P R 600/73, art. 23, c. 4, di tenere conto, nel conguaglio di fine anno, anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso dei precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nell'anno con altri datori di lavoro (seguiranno le certificazioni CUD).
- L'applicazione della % IRPEF fissa del ..... (in luogo della % definita in base allo scaglione di reddito):  
 solo in sede mensile                       in sede mensile e di conguaglio fiscale
- L'applicazione del reddito complessivo presunto anche in sede di conguaglio fiscale
- Il riproporzionamento mensile degli scaglioni IRPEF in base al numero delle mensilità previste dal CCNL.

**CHIEDE****DETRAZIONE PER REDDITO LAVORO DIPENDENTE / ALTRI REDDITI ASSIMILATI (art.13 TUIR)**

- di non applicare la detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati (es. collaboratori)  
*(oppure)*
- di non applicare la detrazione per altri redditi assimilati (es. indennità e compensi per l'esercizio di pubbliche funzioni erogati da Enti pubblici)
- In caso di rapporti inferiori all'anno (licenziamento e/o assunzione in corso d'anno), di calcolare ed attribuire l'importo minimo di detrazione spettante, pari a 690,00 euro per i rapporti a tempo indeterminato e 1.380,00 euro per i rapporti a tempo determinato, non rapportato al periodo di lavoro.
- di non applicare l'importo minimo garantito  
Si precisa che la detrazione minima riguarda contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro annui

**DICHIARA** che nell'anno di assunzione  
*(solo per i lavoratori assunti in corso d'anno)*

**DETRAZIONE PER RIDUZIONE DEL PRELIEVO FISCALE SU TFR (DM 20/03/2008)**

- Non ha ancora fruito** di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo d'imposta.
- Ha già fruito** di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo d'imposta.

Le detrazioni d'imposta art. 12 D.P.R. 917/96 sono effettuate se il sottoscritto dichiara di avervi diritto indicandone le condizioni di spettanza.

In caso di variazione delle situazioni sopraindicate, il sottoscritto si impegna a comunicare i dati, sollevando il sostituto d'imposta da ogni responsabilità.

Data \_\_\_\_\_

Firma del lavoratore \_\_\_\_\_

## NOTE GENERALI

### Detrazioni per carichi di famiglia

Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni (es. matrimonio, nascita, ecc.). Competono anche per i mesi in cui non sia stato prodotto reddito. Spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno, le detrazioni non competono per l'intero anno.

Le detrazioni sono uniche per ciascuna persona a carico e vengono ripartite tra i contribuenti che ne hanno diritto in proporzione alla percentuale di carico indicata. Per la loro determinazione si tiene conto del livello di reddito complessivo individuale di ciascuno dei richiedenti. Tali detrazioni possono essere di 3 tipi:

- a) **detrazioni per coniuge a carico:** se manca il coniuge, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione spettante per il coniuge. La mancanza del coniuge si verifica nei seguenti casi: quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; in caso di figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questo non è coniugato o, se è coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- b) **detrazioni per figli a carico** Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro =2.840,51= annui (€ =4.000,00= per figli di età non superiore ai 24 anni), al lordo degli oneri deducibili: i figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età).  
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente previste per questi ultimi.  
La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:
  - a) quando l'altro genitore è deceduto;
  - b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio;
  - c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.
- c) **detrazioni per altre persone a carico:** sono considerate altre persone a carico, purchè convivano con il richiedente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i soggetti indicati nell'art. 433 del Codice Civile (i genitori, gli ascendenti prossimi e gli adottanti; i discendenti prossimi dei figli; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali; il coniuge separato o divorziato).

### **Ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli**

Se spettano le detrazioni per figli a carico e se il numero dei figli è superiore a tre, spetta un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. Questa ulteriore detrazione per famiglie numerose spetta anche quando l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12).

Questa detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione, come previsto per le detrazioni ordinarie.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

### Cittadini extracomunitari

Per i cittadini extracomunitari che hanno familiari a carico residenti nei paesi di origine, la legge 27/12/2006 n.296 prevede che la documentazione attestante lo status familiare a carico possa essere costituita alternativamente da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e riconoscimento da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
- c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa vigente, tradotta in italiano e riconosciuta come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese di origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Per i cittadini extracomunitari che hanno familiari a carico residenti in Italia è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.